



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma 31 agosto 2010

Protocollo: 113054

Rif.:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
delle Dogane

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane tutti

OGGETTO: Reg. (UE) 578 del 29 giugno 2010 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 per quanto riguarda il versamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato ed i criteri per stabilirne gli importi.

Il regolamento (CE) n. 1043/05, relativo ai prodotti Fuori Allegato I del Trattato è stato più volte modificato e la Commissione Europea, dovendo apportare ulteriori modifiche, ha emanato il Reg. (UE) n. 578 del 29 giugno 2010 che costituisce la forma consolidata del Reg. (CE) n. 1043/2005 completata con le ulteriori modifiche.

Di seguito, si ritiene utile illustrare i principali articoli, evidenziando quelli modificati e rappresentando nel contempo che il nuovo regolamento non ripropone la norma dettata dall'art. 21 del Reg. (CE) n. 1043/05, la quale prevedeva l'applicazione di un tasso di restituzione ridotto per le esportazioni di burro acquistato a condizioni economiche particolari. Tra l'altro la differenziazione di aliquote tra burro acquistato a prezzo ridotto e non, è stata da tempo eliminata dai regolamenti che fissano le aliquote di restituzione.

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 2: inserisce le definizioni di “prodotti di base, merci, ingredienti e accordo”.

Art. 3: ribadisce la possibilità di erogare la restituzione all'esportazione per i prodotti equiparati, riconfermandone la definizione e la relativa composizione.

Art. 4: precisa che le disposizioni dettate dal Re. (CE) n. 2220/85 e quelle dettate dal Reg. (CE) n. 612/09, si applicano in aggiunta alle disposizioni dettate dal Reg. (UE) n. 578/2010 tenendo presente le deroghe stabilite agli artt. 39, par.4 e 50 del nuovo regolamento.

RESTITUZIONE ALL'ESPORTAZIONE – METODO DI CALCOLO

Gli artt. da 5 a 13: dettano le disposizioni, peraltro invariate rispetto al Reg. (CE) n. 1043/05, per determinare le quantità di prodotti da ammettere a restituzione, tenendo conto, in casi specifici, dei coefficienti di trasformazione indicati negli allegati V e VII.

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE – TASSI DI RESTITUZIONE

Art. 14: stabilisce, con eventuali opportune deroghe, che la fissazione dei tassi di restituzione per questo settore merceologico avverrà con lo stesso range temporale utilizzato per i prodotti esportati tal quale.

Artt. da 15 a 19: trattano la determinazione della restituzione per particolari prodotti (amidi, sciroppo di glucosio ecc); nel caso di merci di cui al codice nomenclatura 35051050 è stata abolita l'applicazione di un tasso di restituzione ridotto nel caso in cui il prodotto di base abbia usufruito di una restituzione alla produzione.

Art. 20: ribadisce la norma orizzontale che il tasso di restituzione è quello applicabile alla data dell'esportazione delle merci o alla data di prefissazione del titolo di restituzione.

TITOLI DI RESTITUZIONE

Art. 21:

- ribadisce che il titolo di restituzione è valido in tutta l'Unione Europea
- i titoli possono essere prefissati o meno
- i titoli sono validi per un solo esercizio finanziario
- il versamento della restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di restituzione ad eccezione delle deroghe previste dal Reg. (CE) n. 612/09 ed alle operazioni previste dall'art. 42 del Reg. (UE) n. 578/2010 (c.d. piccoli esportatori).

Art. 22: dispone che il Reg. (CE) n. 376/08, ad esclusione di alcuni articoli, si applica anche ai titoli di restituzione previsti dal regolamento di che trattasi.

Art. 23: stabilisce che per il rilascio del titolo di restituzione, ad eccezione di quelli rilasciati per le operazioni di aiuto alimentare, deve essere prestata una cauzione del 10%. Questa è una delle sostanziali modifiche apportate, in quanto il Reg. (CE) n. 1043/05 prevedeva una cauzione del 15%.

Art. 24: detta le disposizioni per richiedere i titoli di restituzione.

Art. 25: tratta la materia della cessione dei titoli.

Art. 26: ribadisce che la prefissazione richiesta investe tutti i tassi di restituzione.

Art. 27: disciplina il rilascio degli estratti.

Art. 28: disciplina la richiesta della restituzione, che deve avvenire con la presentazione di una domanda specifica di pagamento all'Organismo Pagatore. Sulla dichiarazione di esportazione devono essere indicati tutti gli elementi utili per consentire la determinazione dell'importo da erogare; inoltre l'importo della restituzione deve essere annotato sul titolo di restituzione, a cura dell'Organismo pagatore, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda specifica.

Gli artt. da 29 a 37: disciplinano la materia del rilascio dei titoli di restituzione ed i conseguenti adempimenti del Ministero dello Sviluppo economico. In particolare i titoli possono essere rilasciati in sei serie distinte bimestrali a partire dal 7 settembre. I titoli di restituzione sono validi dalla data del rilascio e fino alla fine del quinto mese successivo, o alla fine dell'esercizio finanziario se i cinque mesi oltrepassano l'esercizio finanziario.

CAUZIONI

Gli artt. da 38 a 41: disciplinano la materia delle cauzioni, dalla sua costituzione allo svincolo (come già detto all'art.23, **la cauzione è fissata al 10%**).

Art. 39: conferma che l'istanza di restituzione deve essere presentata entro tre mesi dalla scadenza del titolo e **modifica da 9 a 12 mesi il termine entro il quale l'operatore deve fornire, ai fini dello svincolo della cauzione, la prova dell'utilizzo del titolo di restituzione.**

ESPORTAZIONI NON ACCOMPAGNATE DA TITOLI

Art. 42:

- fissa l'importo (€ 100.000) al di sotto del quale l'operatore può ottenere la restituzione per operazioni di esportazioni effettuate senza titolo di restituzione (c.d. plafond);
- esclude dall'obbligo di presentazione del titolo di restituzione le stesse operazioni derogate dal Reg. (CE) n. 612/09;

- dispone che durante l'esercizio finanziario l'operatore può utilizzare, contemporaneamente il plafond ed effettuare operazioni di esportazione a scarico di titoli di restituzione;
- pone la condizione che il plafond può essere utilizzato solo per operazioni di esportazione effettuate nello stesso Stato membro in cui risiede l'operatore.

Art. 43:

- Fissa l'importo della riserva globale (€ 40 milioni) destinata alle operazioni di esportazione senza titolo di restituzione;
- esclude dall'imputazione al plafond tutte le operazioni di aiuto alimentare e tutte le operazioni di esportazione derogate dalla presentazione del titolo agrex (art. 42 dello stesso regolamento)

Art. 44: precisa che per motivi connessi agli impegni internazionali, la Commissione può sospendere, per un periodo di venti giorni (o più se assistita dal Comitato di gestione), le operazioni di esportazione non accompagnate da titolo.

OBBLIGHI A CARICO DELL'ESPORTATORE

Gli artt. da 45 a 49 definiscono gli adempimenti a carico dell'esportatore.

Art. 45: pone l'obbligo di dichiarare, all'atto dell'esportazione, la natura e la quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti assimilati che sono entrati a far parte del processo di fabbricazione della merce in esportazione; qualora la ditta abbia presentato all'Organismo pagatore la formula di fabbricazione (c.d. ricetta) può fare riferimento al numero di registrazione della stessa, attribuito dal SAISA, indicandolo sul DAU.

Art. 47: dispone che, in mancanza di dichiarazione relativa alla composizione dei prodotti, non può essere riconosciuta la restituzione all'esportazione; nel solo caso in cui i prodotti oggetto dell'esportazione siano elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato IV del regolamento in questione, la restituzione può essere riconosciuta anche senza la presentazione della formula di composizione a condizione che l'autorità competente sottoponga i prodotti ad analisi, il cui costo sarà addebitato all'operatore.

Art. 48: dispone che la restituzione all'esportazione, per i prodotti di cui ai codici indicati nello stesso articolo, è subordinata ai requisiti previsti dai Reg. (CE) n. 852/04 e n.853/04.

Art. 49: dispone la modifica più rilevante del Reg. (CE) n. 1043/05, infatti il nuovo regolamento pone in capo all'operatore l'obbligo di

esportare merci che non contengono prodotti di base importati da paesi terzi. Corre l'obbligo di precisare che anche il precedente Reg. (CE) n. 1043/05 prevedeva tale tipo di dichiarazione, ma soltanto per alcuni prodotti. Il nuovo regolamento ha esteso l'obbligo a tutti i prodotti incorporati nelle merci Fuori Allegato I. A tal fine lo stesso operatore deve dichiarare sul DAU che “Nessun ingrediente incorporato nelle merci è stato importato da paesi terzi”; se viceversa sono stati incorporati prodotti provenienti da paesi terzi, ne deve essere indicata l'esatta quantità; la dichiarazione deve essere prodotta anche nel caso di esportazioni di merci di cui agli Allegati III e IV.

Gli uffici doganali avranno cura di verificare le predette dichiarazioni con le stesse modalità con cui vengono verificati gli altri elementi della dichiarazione di esportazione.

PAGAMENTO DELLA RESTITUZIONE

Art. 50: ripropone le stesse disposizioni contenute nell'art. 54 dell'abrogato Reg. (CE) n. 1043/05, in materia di esonero dalla presentazione del documento doganale di importazione, pertanto nulla è innovato.

OBBLIGO DI NOTIFICA

Art. 51: tratta le informazioni che il Ministero del Commercio Internazionale è tenuto ad inoltrare periodicamente alla Commissione Europea.

Art. 52: tratta le informazioni che l'Organismo pagatore è tenuto ad inoltrare alla Commissione Europea. In materia sono intervenute alcune modifiche:

- la comunicazione relativa all'importo totale delle restituzioni effettivamente pagate fino al 30 settembre dello stesso anno, distinte per esercizio finanziario in cui sono state effettuate le relative esportazioni, va inoltrata alla Commissione Europea prima del 31 dicembre di ogni anno e non più entro il 1° gennaio, come prevedeva il Reg. (CE) n. 1043/05;
- il nuovo regolamento richiede una comunicazione separata, da inoltrare anch'essa prima del 31 dicembre di ogni anno e non più entro il 1° gennaio, degli importi relativi ai rimborsi effettuati entro il 30 settembre dello stesso anno, distinti per esercizio di riferimento.

Tanto premesso si ritiene opportuno riepilogare le sostanziali modifiche apportate dal nuovo regolamento ed i conseguenti adempimenti a carico degli uffici doganali nazionali.

Sostanziali modifiche apportate:

- **le disposizioni dettate dal Reg. (CE) 2220/85, si applicano in aggiunta a quelle definite dai regolamenti di cui trattasi;**
- **è stato abolito il tasso di restituzione ridotto per i prodotti di cui al codice 35051050 nei casi in cui gli stessi prodotti avevano già usufruito della restituzione all'esportazione;**
- **la percentuale di cauzione da prestare per il rilascio dei titoli di restituzione è passata al 10%;**
- **il termine entro il quale deve essere fornita la prova per lo svincolo della garanzia è passato da 9 a 12 mesi;**
- **l'obbligo di dichiarare sul Documento Amministrativo Unico che le merci in esportazione non contengono ingredienti provenienti da paesi terzi.**

I destinatari della presente, fermo restando tutte le disposizioni vigenti per questo particolare settore merceologico, dovranno verificare le dichiarazioni inerenti l'assenza, nelle merci esportate, di ingredienti precedentemente importati da paesi terzi con le stesse modalità con cui vengono verificati gli altri elementi delle dichiarazioni di esportazione

Il presente regolamento è **entrato in vigore l'8 luglio 2010** e si applica:

- **dall'8 luglio 2010** per le operazioni di esportazione effettuate senza titolo a scarico del plafond dei 100.000 euro.
- **dal 1° ottobre** per le operazioni di esportazione effettuate a scarico di titoli agrex rilasciati dopo l'8 luglio ma utilizzabili a decorrere dal 1° ottobre 2010.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati inoltre di assicurare la massima diffusione della presente nota.

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93